

Regione Piemonte - L.R. n. 28 del 2 dicembre 2009.

Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

(...)

Art. 3

Trattamento economico ⁽²⁾.

1. Al Garante spetta una indennità di carica mensile lorda pari a 2.000,00 euro, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la propria attività istituzionale, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'Ufficio di Presidenza.

2. Al Garante spetta il trattamento di missione riservato ai consiglieri regionali nel caso di missioni al di fuori del territorio regionale per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 21 gennaio 2016, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Trattamento economico. 1. Al Garante spetta una indennità di carica pari ad un terzo di quella prevista per i consiglieri regionali, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.».

(...)